



PREMIALITA'

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA
Divisione V

REGIONE LIGURIA

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 8 LUGLIO 2010
SOTTOSCRITTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL
PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "PROGRAMMA
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE "**

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa (C.F. 97532760580) rappresentato dall'arch. Costanza Pera in qualità di Direttore generale

e

la Regione Liguria (C.F. 00849050109) nella persona dell'arch. Giovanni Gaggero in qualità di Dirigente del Settore programmi urbani complessi, a ciò autorizzato con delega dell'arch. Giovanni Battista Poggi, Direttore generale del Dipartimento programmi regionali, porti, trasporti, lavori pubblici ed edilizia

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- con decreto ministeriale 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2008, n. 115 con il quale è stato attivato il "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il sopracitato decreto 26 marzo 2008 ha messo a disposizione della Regione Liguria, per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", la somma di euro 9.543.417,24;
- con l'Accordo di programma 8 luglio 2010 (all. 1) sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative e la Regione Liguria sono stati individuati i programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ricadenti nella Regione Liguria oggetto di finanziamento statale e regionale, le procedure attuative del programma nonché definiti tempi e modalità di accreditamento alla medesima Regione per il successivo trasferimento ai Comuni interessati del finanziamento a carico dello Stato;

- con decreto direttoriale 14 luglio 2010, n. 8466 (**all. 2**), registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 2010, reg. 9 fog. 175 è stato approvato il sopracitato Accordo di programma;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto ministeriale 28 luglio 2011, n. 293, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 13, foglio n. 141, ha messo a disposizione della Regione Liguria, per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", ulteriori risorse premiali pari ad euro 1.570.773,69;

- con nota 3 agosto 2012, n. PG/2012/116990 (**all. 3**) la Regione Liguria ha ipotizzato di utilizzare le citate risorse per l'attivazione di un programma edilizio finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative di "Genitori separati ed anziani ultrasessantacinquenni";

- l'ipotesi di cui sopra è stata ritenuta ammissibile con nota ministeriale 10 ottobre 2012, n. 11486 (**all. 4**);

- la Regione Liguria, con la sopracitata nota 3 agosto 2012, ha dichiarato, altresì, che è da considerarsi esaurita la graduatoria di cui al sopracitato Accordo di programma 8 luglio 2010;

- con decreto dirigenziale 11 novembre 2013, n. 1529 (**all. 5**) la Regione Liguria ha revocato al Comune di Cogorno il finanziamento Stato/Regione di euro 1.500.000,00 (euro 1.153.846,00 risorse statali ed euro 346.154,00 risorse regionali) assegnato ai sensi del sopracitato Accordo di programma 8 luglio 2010;

- con deliberazione di Giunta regionale 15 novembre 2013, n. 1422 (**all. 6**) la Regione Liguria ha stabilito di finanziare il richiamato programma "Genitori separati ed anziani ultrasessantacinquenni" con le risorse pari ad euro 1.500.000,00 provenienti dalla revoca del finanziamento relativo al Comune di Cogorno anziché con quelle risorse provenienti dal citato decreto ministeriale 28 luglio 2011, n. 293 (1.570.773,69) che confluiranno, unitamente alle risorse assegnate con il decreto interministeriale 19 dicembre 2011, nell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19 ottobre 2011;

- con decreto direttoriale 19 novembre 2013, n. 1111 (**all. 7**) è stato rimodulato, a seguito della revoca del finanziamento al Comune di Cogorno, il programma degli interventi di cui al citato Accordo di programma 8 luglio 2010 e ridefinito in euro 8.389.571,24 il finanziamento statale spettante alla Regione Liguria;

- con decreto dirigenziale 19 dicembre 2013, n. 5102 (**all. 8**) la Regione Liguria, a conclusione dei lavori della Commissione selezionatrice delle proposte presentate relativamente al programma "Genitori separati ed anziani ultrasessantacinquenni", ha approvato la graduatoria delle proposte da ammettere a finanziamento per un importo complessivo di euro 1.763.153,69;

- con decreto dirigenziale 8 maggio 2014, n. 1206 (**all. 9**) la Regione Liguria ha specificato che il cofinanziamento regionale del citato programma è pari ad euro 609.307,61;

- occorre individuare le procedure attuative del programma in argomento anche al fine di definire tempi e modalità di accreditamento alla Regione Liguria per il successivo trasferimento del finanziamento statale ai soggetti attuatori interessati;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 8 luglio 2010.

Articolo 2

(Oggetto dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 8 luglio 2010)

1. Oggetto del presente Atto aggiuntivo è il finanziamento gli interventi destinati ad alloggi per genitori separati e anziani ultrasessantacinquenni individuati dalla Regione Liguria con decreto dirigenziale 19 dicembre 2013, n. 5102 (allegato 8 al presente Atto aggiuntivo), a seguito di procedure concorsuali emanate dalle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia Residenziale (A.R.T.E.) di Genova, La Spezia e Savona, ricadenti nel Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile oggetto di finanziamento statale e regionale, riportati nella seguente tabella:

Soggetto attuatore	Tipologia intervento	N. alloggi	Fondi statali	Fondi regionali	Fondi comunali	Fondi privati	Importo complessivo programma
ARTE Genova	recupero	10	123.270,00	111.743,61	-	477.854,80	712.868,41
ARTE Genova	recupero	35	246.539,60	497.564,00	27.167,72	212.317,05	983.588,37
ARTE La Spezia	recupero	20	377.720,00	-	-	135.280,00	513.000,00
ARTE Savona	recupero	17	406.316,40	-	-	141.724,10	548.040,50
TOTALE		82	1.153.846,00	609.307,61	27.167,72	967.175,95	2.757.497,28

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" ricadente nella Regione Liguria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Liguria contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, con euro 1.153.846,00 già attribuiti alla Regione Liguria ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2008;

b) Regione Liguria con euro 609.307,61 sulla base dell'impegno assunto con decreto dirigenziale 8 maggio 2014, n. 1206 (allegato 9 al presente Atto aggiuntivo).

2. La Regione Liguria entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria del cofinanziamento richiesto ai fini dell'accesso alle risorse statali di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2008 con indicazione dei relativi capitoli di bilancio.

3. In mancanza del provvedimento di cui al precedente punto 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa non procederà agli adempimenti previsti dal presente Atto aggiuntivo e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui al comma 1, lett. a) alla Regione Liguria.

Articolo 4

(Provvedimento regionale nei confronti delle A.R.T.E.)

1. Entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo, la Regione Liguria procede con apposito provvedimento nei confronti delle A.R.T.E. di cui all'articolo 2, in qualità di soggetti gestori dei finanziamenti, a stabilire, tra l'altro, le modalità attuative e di erogazione delle risorse pubbliche statali e regionali per i singoli interventi individuati con il presente Atto aggiuntivo.

2. Il progetto definitivo e/o gli elaborati progettuali necessari alla richiesta del titolo edilizio abilitativo, debitamente approvati dagli organi competenti, dovranno essere trasmessi dalle A.R.T.E. al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Atto aggiuntivo entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo.

3. A seguito della avvenuta verifica di coerenza, da effettuare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Atto aggiuntivo di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e/o degli elaborati progettuali necessari alla richiesta del titolo edilizio abilitativo nonché dei relativi quadri economici generali, con le proposte ammesse a finanziamento il Responsabile regionale dell'attuazione del presente Atto aggiuntivo procede alla adozione del provvedimento di cui al comma 1 che, debitamente approvato, è trasmesso in copia conforme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui al successivo articolo 5, lettera b) del presente Atto aggiuntivo.

4. La Regione Liguria, sulla base delle modalità indicate nel provvedimento di cui al comma 1, provvederà al trasferimento alle A.R.T.E. interessate delle risorse spettanti.

5. La Regione Liguria si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa nonché, nel caso inadempienza da parte dei soggetti attuatori secondo quanto stabilito nel provvedimento di cui al comma 1, a recuperare i finanziamenti statali e regionali, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero su richiesta di questo.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Atto aggiuntivo, pari complessivamente a euro 1.153.846,00 sono trasferite alla Regione Liguria per il tramite della Tesoreria provinciale dello Stato su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" oggetto del presente Atto aggiuntivo secondo le seguenti modalità:

a) 40% del finanziamento spettante (pari ad euro 461.538,40) entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Atto aggiuntivo;

b) 30% del finanziamento spettante (pari ad euro 346.153,80) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione di cui al successivo articolo 6, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo Stato-Regione;

c) 30% del finanziamento spettante (pari ad euro 346.153,80) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione di cui al successivo articolo 6, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Atto aggiuntivo)

1. La Regione Liguria individua quale Responsabile del presente Atto aggiuntivo l'arch. Giovanni Gaggero, Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi della medesima Regione.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell'Atto aggiuntivo ha il compito di:

a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4;

b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Atto aggiuntivo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;

c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;

d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:

- modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che alterino la coerenza dei programmi ammessi a finanziamento;

- motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;

- riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;

- iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma.

e) predisporre, fino alla conclusione dei programmi di cui all'articolo 2, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente Accordo di programma da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa;

f) effettuare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.

Articolo 7

(Revoche ed economie)

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi di ciascun soggetto attuatore, dovrà essere, qualora non riprogrammata, riaccreditata dalla Regione Liguria al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 8

(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri. Qualora l'importo del finanziamento

complessivo risultati superiore a 5 milioni di euro uno dei membri della Commissione è nominato su designazione del Direttore generale per la condizione abitativa. Gli altri due componenti sono nominati uno su designazione della Regione Liguria ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con riferimento a quanto indicato all'articolo 7, lettera d) del decreto ministeriale 26 marzo 2008, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra la Regione Liguria ed il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento pubblico da trasmettere alla Direzione generale per la condizione abitativa al fine di accertare l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 9

((Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011))

1. Restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

2. Il Responsabile regionale di cui all'articolo 6 del presente Atto aggiuntivo, fornisce, con cadenza semestrale e con le modalità unificate definite dalla Direzione generale per la condizione abitativa, le informazioni necessarie per gli adempimenti della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente Atto aggiuntivo, sottoscritto con firma digitale, diviene esecutivo dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto direttoriale di approvazione.

2. Copia del presente Atto aggiuntivo e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della Regione Liguria al soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Arch. Costanza Pera

Per la Regione Liguria

Arch. Giovanni Gaggero